

COMUNE DI LIMANA

PROVINCIA DI BELLUNO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ALLA SOCIETA'
LIMANA SERVIZI S.R.L.**

L'anno duemilaquindici addì 30 (trenta) del mese di ottobre presso la sede municipale,

TRA

Il Comune di Limana (Provincia di Belluno), rappresentato dal Responsabile del Servizio Centro Servizi per l'Anziano, dr. Arrigo BOITO, nato a Belluno il 17.07.1972, che interviene al presente atto non in proprio, ma per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Limana, ai sensi dell'art.107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000, ed in forza del provvedimento di nomina del Sindaco prot. n.2568 del 28.02.2014 Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00086680253;

E

La Società "LIMANA SERVIZI s.r.l." con sede legale in Limana (BL), Via G. Garibaldi, 28, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01129110257, capitale sociale €100.000,00 i.v., iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Belluno con il n. 01179110257 dal 26.10.2015., iscritta con il numero R.E.A. BL - 100813 dal 26.10.2015, rappresentata da Claudio PICCIN, nato a Belluno il 11.01.1977, nel suo ruolo di Amministratore unico, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società, ai sensi dell'art.10 e seguenti dello Statuto societario attualmente in vigore e del verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 30.10.2015, d'ora innanzi denominata Gestore;

Premesso che

- il Consiglio comunale di Limana ha deliberato, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art.1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n-190, approvato con decreto del Sindaco 31 marzo 2015, n.4 e in sintonia con le scelte di politica sociale dell'ente, la costituzione di una Società a responsabilità limitata ad intera partecipazione del Comune di Limana, per la gestione di servizi pubblici locali da denominarsi Limana Servizi S.r.l. approvandone il relativo Statuto;
- in data 23.10.2015 con Atto rep. 37954 rogito del Dr. Michele Palumbo, Notaio in Sedico, è stata costituita la Società a responsabilità limitata denominata Limana Servizi S.r.l., con sede in Limana, della quale il Comune di Limana risulta essere unico socio;
- lo Statuto societario contiene una serie di disposizioni che rendono stringente il controllo del Comune nei confronti degli organi societari, analogo a quello che esso esercita nei confronti dei propri servizi e assicurando la esclusiva partecipazione pubblica alla società, come anche lo svolgimento della maggior parte dell'attività verso l'ente/gli enti partecipanti di modo che la società "in house" costituisca, nella sostanza, un'articolazione organizzativa dell'ente affidante, ferma restando la formale e distinta soggettività giuridica della stessa rispetto al Comune e comunque nel rispetto del principio di pareggio di bilancio per entrambi gli enti
- il Consiglio comunale di Limana, pertanto, con deliberazione 20.10.2015, n.40 ha disposto di affidare in concessione alla Società comunale Limana Servizi S.r.l. la gestione del **Centro Servizi per Anziani** per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021 valutando che la formula organizzativa dell'affidamento diretto in concessione alla Società comunale garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o una concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata, considerando anche la particolare natura del servizio erogato e la categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane);

- la scelta del Comune di Limana è stata altresì motivata dalla valutazione del fatto che secondo le proiezioni finanziarie tale nuova modalità organizzativa risulta economicamente più vantaggiosa per l'ente oltre che rispondere alle scelte di politica sociale dell'Amministrazione comunale;
- la Corte Costituzionale con Sentenza 20 luglio 2012, n.199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 luglio 2012, n.30 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive faccende così venire meno l'intera disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum del 2011 (confermando che il referendum riguarda non i soli servizi idrici, ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale);
- in tale contesto i Comuni sono di nuovo liberi di scegliere la formula organizzativa che più ritengono opportuna, ivi compresa l'indizione di una procedura di evidenza pubblica, sempre in ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza;
- l'ordinamento europeo (principi comunitari desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia 13 ottobre 2005, nella causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH - e successive) consente l'affidamento dei Servizi pubblici mediante il sistema del c.d. *in house providing*, ossia la possibilità per l'ente di affidare servizi, direttamente e senza gara, ad una società a capitale interamente pubblico nei confronti della quale l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzano la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- l'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, è intervenuto nuovamente in materia di servizi pubblici locali, prevedendo al comma 20, in particolare che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- l'attività in oggetto costituisce un servizio di interesse generale a carattere socio assistenziale da svolgersi con modalità tali da escludere una rilevanza economica del medesimo;

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

Dato atto che lo Statuto del Gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

Dato atto che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti, la gestione dei servizi nel seguito trattati;

Visto che la Società Limana Servizi S.r.l. con atto del 30.10.2015 ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti, così come sopra rappresentate, stipulano e convengono, di comune accordo, quanto segue:

Art. 1

(Finalità, oggetto e durata del Contratto)

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Gestore ed il Comune circa il **Centro Servizi per Anziani** il cui esercizio è autorizzato da Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.347 del 31.03.2015 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali " (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale al Comune di Limana (BL) per il Centro Servizi per l'Anziano "ing. Testolini", Via G. Garibaldi n. 28 - Limana (BL)" che comprende le seguenti unità di offerta:

- Casa di Soggiorno per Anziani non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale;
Centro Diurno per Anziani non autosufficienti".

e dal Decreto del Sindaco n.6 del 11.08.2015: Accreditamento Istituzionale del Centro Servizi per l'Anziano "ing. C. Testolini" per la tipologia "Casa per Anziani Autosufficienti".

Il presente contratto determina gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di Servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Gestore dovrà attenersi. Il presente contratto ha effetto per il periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021. Il Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio indipendentemente dalla causa di risoluzione o scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore ad anni uno dalla scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Art.2

(Attività del Gestore)

Per la gestione dei servizi affidati, il Gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:

- a) partecipare a società di capitali e consorzi;
- b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, studio e/o sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito della cura e della tutela delle persone anziane o comunque bisognose di assistenza,
- c) convenzionarsi con altri enti, nelle modalità stabilite dal Comune, per la gestione associata di servizi e funzioni, finalizzate al contenimento dei costi e alla creazione di sinergie tese al miglioramento costante dei livelli qualitativi dei servizi oggetto di affidamento

Art.3

(Controllo del Comune)

Il Comune si riserva di fare controlli semestrali sull'andamento generale della gestione per verificarne gli obiettivi e la modalità operativa. Restano fermi gli obblighi previsti dallo Statuto Societario a carico della società finalizzati a consentire il "controllo analogo" da parte del Comune.

Art.4

(Principi regolatori della gestione)

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti fatte salve le differenziazioni tariffarie deliberate dall'ente in ragione della situazione economico e sociale e/o le agevolazioni previste nei confronti della popolazione residente nel proprio ambito di competenza. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Gestore è tenuto ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b) Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore,

c) Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dal Gestore.

In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia, per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s. m. e i. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso,

e) Efficacia, efficienza, economicità

I servizi devono essere erogati in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Ogni rapporto di servizio esistente tra il Gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente fornitore.

f) Standard

Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottoporrà all'approvazione del Comune gli standard generali e gli standard specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, da recepirsi all'interno della Carta dei Servizi.

Art. 5

(Obblighi dei Gestore)

Il Gestore si obbliga a disporre attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nell'espletamento dei servizi esso si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.

In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Il gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti

finalizzati al miglioramento dei servizi affidati anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande. Il Gestore terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del gestore dei servizi affidati.

Art. 6

(Obblighi generali del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Gestore.

In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, eccetera;
- b) permettendo di rivolgersi agli uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

Art. 7

(Aspetti decisionali)

Per l'accesso alle unità di offerta non regolate da appositi atti Regionali o dell'azienda sanitaria di riferimento, il Gestore attuerà decisioni organizzative relative agli ingressi in struttura e assegnazione di posti letto sulla base di regolamenti preventivamente approvati dal Comune.

I ricoveri sociali saranno disposti in attuazione degli atti di indirizzo emessi dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

(Corrispettivo dei servizi)

Il Gestore si impegna a gestire, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, i Servizi inerenti gli anziani del **Centro Servizi per Anziani**. Tale attività sarà retribuita sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenendo conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Le tariffe ed i contributi praticati agli utenti sono stabiliti dal Comune, su proposta del Gestore, in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario del servizio.

Art. 9

(Carattere del servizio)

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di abbandono o sospensione o, più in generale, per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione il Comune potrà sostituire, direttamente o tramite terzi, il Gestore per l'esecuzione dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art. 10

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie che interessano. Allo stesso modo il Gestore è obbligato a far osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, se del caso, ai propri fornitori.

Art. 11
(Estensione dei servizi)

Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità e alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del presente contratto, anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Art. 12
(Controllo dei servizi)

Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il Comune potrà attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Gestore.

Art. 13
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. E' ad esclusivo carico del Gestore il comportamento dei suoi dipendenti sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della medesima durata del contratto e con massimale unico determinato dall'Amministrazione comunale secondo le indicazioni del proprio intermediario assicurativo. Saranno inoltre a carico della Società i costi assicurativi per perimento o danno o comunque determinati dal Comune relativi ai beni immobili e beni mobili concessi in uso.

Art. 14
(Penalità e revoca dell'affidamento)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione il Gestore, oltre all'obbligo di ovviare entro un termine stabilito all'infrazione contestata dal Comune, sarà soggetto a sanzioni comprese tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €.10.000,00 a giudizio dell'Amministrazione comunale. I casi più gravi di violazione del presente contratto costituiscono giusta causa per la rimozione degli amministratori del gestore da parte del Comune.

Art. 15
(Concessione d'uso di beni comunali)

In connessione con lo svolgimento dei servizi e per tutta la durata degli stessi il Comune concede in comodato gratuito al Gestore l'immobile sito in via Garibaldi 38 e relative pertinenze unitamente a tutti i beni mobili in esso contenuti.

Il gestore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta conservazione dell'immobile eseguendo sullo stesso tutte le operazioni di manutenzione ordinaria. Per manutenzioni straordinarie, ampliamenti o ristrutturazioni, di qualsiasi natura, gli oneri saranno a carico del Comune, che potrà scegliere se provvedervi direttamente o incaricare per iscritto il Gestore.

Il Gestore ha facoltà di sostituire e rinnovare i beni mobili concessi in uso. Tali nuovi beni sono di proprietà del Gestore e potranno essere riscattati dal Comune al termine dell'affidamento, previa corresponsione al Gestore stesso del loro valore residuo contabile.

Per lo svolgimento del servizio presso il **Centro Servizi per Anziani**, il Comune di **Limana** concede, per il periodo di validità del presente contratto, in comodato d'uso gratuito alla Società **Limana Servizi S.r.l.**, che accetta, i seguenti automezzi:

MARCA	MODELLO	CILINDRATA	TARGA	N° TELAIO	DATA IMMATRIC.
FIAT	PUNTO	1248	CS782CC	A002969BL05	17/03/2005
FORD	TRANSIT TOURNEO	2198	DE575ZJ	A003378BL07	13/03/2007
FIAT	PUNTO	1242	DN084MD	A002342BL08	26/02/2008
PIAGGIO	CICLOMOTORE	50,00	X5WDTY	C003661BL11	15/11/2011
PEUGEOT	106	954	AY265KW	VF31CCDZE52199482	30/06/1998
FORD	TRANSIT	2496,00	EW621GT	A005277BL14	20/08/1999

Tali automezzi potranno essere utilizzati anche per il servizio di assistenza domiciliare, oggetto di separato affidamento. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il servizio di assistenza domiciliare non fosse oggetto di affidamento alla Società il predetto elenco sarà proporzionalmente e concordemente ridefinito.

Art. 16
(Spese contrattuali)

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II - annessa al D.P.R. n. 131/1986, sono a carico della società **Limana Servizi s.r.l.**

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI LIMANA

Il Responsabile del Centro Servizi per l'Anziano
dr. Arrigo Boito



PER LA SOCIETA' LIMANA SERVIZI S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dr. Claudio Piccin



LIMANA SERVIZI S.R.L.

Società con unico socio

Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Limana

Via G. Garibaldi, 28 - 32020 Limana (BL)

C.F./P.I./Isct. CCIAA BL 01179110257